



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
GENOVA

Ordinanza di Sicurezza Balneare
n° 72 / 2006

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GENOVA:

- RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario Marittimo di Genova, che comprende il territorio dei comuni di Cogoleto, Arenzano, Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco e Camogli, allo scopo di tutelare l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima;
- VISTO** il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;
- VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005 n° 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n° 172";
- VISTO** il D.M. 5.10.1999 n° 478 recante l'approvazione del regolamento di sicurezza della navigazione delle unità da diporto;
- VISTO** il dispaccio n° 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- CONSIDERATO** che il litorale del Circondario Marittimo di Genova è formato in gran parte da coste a picco prospicienti fondali immediatamente navigabili, mentre le poche spiagge esistenti sono poco estese, talvolta intervallate da moli o scogliere con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
- CONSIDERATA** l'opportunità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza n° 105/2003 e successive modifiche intervenute, allo scopo di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza delle attività balneari.

ORDINA

Art. 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, stabilito dagli enti locali, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme di cui all'art. 4.
- 1.2. Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, oppure nei periodi compresi fra il **1 maggio ed il 31 maggio** e fra il **16 settembre ed il 30 settembre**, dovrà issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue), recante la seguente dicitura

STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Dovranno, comunque, essere assicurati, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui all'art. 4.8 ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso di cui all'art. 4.9.2.

- 1.3. Le altre strutture che, durante la stagione balneare ovvero anche al di fuori della stessa, non operino ai soli fini elioterapici, dovranno assicurare il servizio di salvataggio.
- 1.4. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

Art. 2: ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 2.1 Nel periodo dal **1 maggio al 30 settembre**, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, è prioritariamente destinata alla balneazione.
 - 2.1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari durante il periodo di esercizio delle stesse, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni. I concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.

2.1.2. Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**.

2.1.3 I concessionari, per le aree in concessione ed i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante galleggianti di colore bianco posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60) NON SEGNALATO”** oppure **“INESISTENTE”**. Nel caso la profondità suddetta sia superata entro 10 metri dalla costa, tale segnalazione potrà essere apposta dai concessionari in alternativa ai galleggianti.

2.2 Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le *08,30* e le *19,30* *E' VIETATO*:

2.2.1. il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale divieto sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82 e successive modifiche. Tali mezzi dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “ Servizio campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, adottando ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Dal divieto sono altresì esentate le unità impiegate nelle operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova. In tal caso, i bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri di distanza dai suindicati mezzi.

2.2.2. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali.

2.2.3. Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute all'art. 4 dell'ordinanza n° 123/97 in data 31 maggio 1997, vigenti per tutto l'anno solare, e non abrogate dal D.M. 478/99. Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.

2.2.4. E' vietata l'evoluzione dei surf e dei Kite-surf ad una distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti. E' altresì vietato l'atterraggio di surf e Kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, salvo che non sia appositamente autorizzato, avendo comunque cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

2.2.5. Chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito pallone ovvero segnale (bandiera rossa con banda trasversale bianca) issato su unità navale e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte, presente sull'unità di appoggio o, qualora sia assente, fissata sull'asta del segnale galleggiante.

I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza.

In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza di 100 metri.

Per ulteriori disposizioni si richiama l'Ordinanza n° 18/99 del 16.02.1999, specificatamente disciplinante le immersioni subacquee.

2.2.6. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri), previsti per il subacqueo.

Art. 3: ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

3.1 nei porti.

3.2. nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali.

3.3. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati.

3.4. nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art. 4 DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

4.1 Durante l'orario di apertura, i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione. L'eventuale consorzio del servizio di salvataggio dovrà essere preventivamente comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.

4.2 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato.

4.3 Dovrà inoltre essere assicurata la presenza di n° 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina.

4.4 L'assistente ai bagnanti, sia per mare che per piscina, deve:

- indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", la quale dovrà essere di colore rosso a far data dal 01.06.2006;
- essere dotato di "fischietto professionale con tre camere indipendenti";
- essere impegnato esclusivamente nel servizio di salvamento; lo stesso, pertanto non deve essere impiegato in altro servizio, salvo forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo punto 4.4, oppure in mare sull'unità di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità delle strutture fino allo accertamento del ripristino del servizio stesso;

4.5. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei (ove necessario ed opportuno, anche a mezzo di piattaforma sopraelevata) - devono essere permanentemente disponibili:

4.5.1. Un binocolo.

4.5.2. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno.

4.5.3. Un paio di pinne.

4.5.4 Una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità, che non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi, dovrà essere di colore rosso, a far data dal 1 maggio 2007.

4.5.5 E' facoltà del concessionario o del consorzio, laddove istituito ai sensi dell'art. 4.1. della presente ordinanza di sicurezza balneare, posizionare, a terra presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.

Resta comunque fermo l'obbligo, per il concessionario o per il consorzio, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente art. 4 costituendo, l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione all'unità di cui al presente art. 4.4.4..

Qualora sia impiegata la moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "**SALVATAGGIO**" su entrambi i lati e, a far data dal 1 maggio 2007, dovrà essere di colore rosso;
- 2) la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; a tale riguardo, non si applica l'art. 7 della presente ordinanza;

- 3) il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
- 4) a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica in corso di validità, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- 5) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
- 6) la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi.

Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario o del consorzio la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).

- 4.6. Qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri, dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri, dovrà essere presente un salvagente anulare ogni 25 metri o frazione.
- 4.7. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L' avviso di cui sopra dovrà essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
- 4.8. il concessionario, al di fuori dell'orario 08.30-19.30, dovrà issare una bandiera di colore rosso, con significato di assenza di servizio di salvataggio.
- 4.9. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - 4.9.1. Tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione.
 - 4.9.2. Una cannula di respirazione bocca a bocca.
 - 4.9.3. Un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie.
 - 4.9.4. Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
- 4.10. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

- 4.10.1. di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- 4.10.2. di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito esclusivamente a primo Soccorso.
In detto locale dovranno essere tenute pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso di cui al precedente para 4.8.

4.11 I concessionari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità alla locale Autorità Marittima, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo.

4.12. I concessionari devono, altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente.

Art. 5: DISCIPLINA DELLA PESCA

5.1.L' esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al punto 5.2., **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **200** dalle spiagge, nel periodo compreso tra le ore 08.30 e le 19.30.
Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti, è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

5.2.La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli **128, 129, 130 e 131** del Regolamento della pesca, approvato con **D.P.R. 2.10.1968, n° 1639** e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo di Genova, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

5.3.**E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.

5.4E' fatto obbligo a chiunque eserciti pesca subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, nonché dall'art. 2.2.5. della presente Ordinanza.
Il pescatore subacqueo dovrà operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

Art. 6: CORRIDOI DI LANCIO

6.1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti.

6.1.1. I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione, al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

6.1.2. I predetti **corridoi** devono avere le seguenti caratteristiche:

- Larghezza metri 10. Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo concessorio rilasciato dagli enti locali, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni.
- Profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti.
- Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di **20** metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità.
- Individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

6.2. Norme di comportamento.

- 6.2.1** Le unità a vela, ivi compresi la tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.
- 6.2.2.** Le unità a motore, ivi compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.
- 6.2.3.** Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi e/o con la vela abbassata - dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
- 6.2.4.** E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio

Art. 7: **DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKY (MOTO D' ACQUA) E NATANTI SIMILARI**

- 7.1.** Gli scooter acquatici e natanti simili possono circolare: durante la stagione balneare estiva di ciascuno anno – come determinata temporalmente dagli Enti Locali – nelle seguenti zone di mare alle seguenti condizioni:
- il varo, l'alaggio, la partenza e l' approdo dei natanti di cui trattasi sono consentiti dai porti e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto (Arenzano, Nervi, Bogliasco, Camogli), o da corridoi appositamente e specificatamente concessi dagli enti locali per la partenza e l'arrivo dei Jet sky;
 - l' entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri **400**;
- 7.2.** Al di fuori della stagione balneare come determinata al punto 7.1., nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti condizioni:
- il varo, l' alaggio, la partenza e l' approdo dei mezzi di cui trattasi sono consentiti da qualsiasi punto della costa;

- la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri **300**;
- è consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.

7.3. Essi devono navigare esclusivamente in ore diurne entro **1 miglio** dalla costa. Per la condotta degli scooter acquatici sono necessari la maggiore età e la patente nautica.

Durante la navigazione dovrà essere indossato un mezzo di salvataggio individuale. E' vietato il deposito degli scooter acquatici su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.

I noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili dovranno dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzarsi in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Art. 8: DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale abroga le ordinanze nn. 105/2003, 183/2003 (limitatamente agli articoli 5, 6 e 7), 36/2004 e 264/2004 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all' albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo ed agli albi dei Comuni rivieraschi.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

Genova, **20 aprile 2006.**

(originale firmato)

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Marco BRUSCO